



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 626 del 22/07/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Liquidazione Assistenza legale Dott. D.C.C.– Prestazione avv.to Angelo Rossi – procedimento penale n. 18762/2012 incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – ASSOLUZIONE - Rif. Int. Assistenza Legale 13/2012

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/07/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Liquidazione Assistenza legale Dott. D.C.C.– Prestazione avv.to Angelo Rossi – procedimento penale n. 18762/2012 incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – ASSOLUZIONE - Rif. Int. Assistenza Legale 13/2012

Direttore UOC AFFARI LEGALI

Premesso:

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:
"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."
- **che**, sensi dell'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:
"1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei

Determinazione Dirigenziale

casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987."

- **che**, ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio Legale) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016/2018 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:
- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche

quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;

- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:
"assistenza indiretta", ovverosia il "rimborso" degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;
- **che** con Deliberazione n. 365/2021, questa AORN approvava il Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

Dato atto:

- **che** l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera ;

Verificato

- **che**, il dott. D.C.C., dirigente medico di questa Azienda, comunicava in data 05/11/2012 (nota prot. n. 12273) di essere stato indagato nel procedimento penale n. 18762/2012, pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., nominando, quale proprio difensore, l'avv. Angelo Rossi;

Preso atto:

- **che**, in data 21/03/2011, gli eredi del Sig. V.G. notificavano atto di citazione, acquisito al prot. n. 3831 c/ AORN Caserta incardinato presso il Trib. di S. Maria C.V. con cui chiedevano il Risarcimento dei danni relativi ai fatti già oggetto del procedimento penale in argomento;
- **che**, ai sensi e per gli effetti della Polizza vigente n. ITOMM1000175, l'atto veniva trasmesso alla Compagnia AMTRUST Europe Limited che lo rubricava al n. 2010/SAS/0032;
- **che**, in data 23/10/2012, a tacitazione definitiva del giudizio, veniva sottoscritto dalla Compagnia AMTRUST e dagli Eredi del Sig. V.G. Atto di Quietanza e Transazione per la somma di € 75.000,00;
- **che**, con determinazione n. 849/2014, questa AORN rimborsava alla Compagnia AMTRUST € 30.000,00 a titolo di franchigia fissa per sinistro, ai sensi della Polizza vigente;

Preso atto, altresì:

- **che** la sentenza n. 5707/2018 emessa a definizione del p.p. 18762/2012 con la quale il Giudice adito evidenziava quanto segue : *"Non rilevava, comunque, negligenze a carico del medico del Pronto Soccorso D.C.C., dal momento che aveva disposto tutti gli esami necessari rispetto alla diagnosi formulata in ingresso ed il successivo ricovero nel reparto di Ortopedia. Di qui, dunque, discende, a parere di questo*

Determinazione Dirigenziale

Giudice, l'assoluzione di tale imputato, non essendo emerso alcun addebito di negligenza a suo carico rispetto all'evento oggetto di contestazione";

Considerato

- **che**, con nota del 10/04/2019, il dott. D.D.C., medico coinvolto nel giudizio in argomento, chiedeva il rimborso della parcella emessa per l'attività resa dal proprio legale nominato avv. Angelo Rossi della somma complessiva di € 6.624,00, oltre accessori, calcolato con riferimento al valore medio del DM 55/14 (Fase Indagini Preliminari , Fase Indagini difensive, Fase GIP e Fase Tribunale Monocratico) con decurtazione del 50% ai sensi del Regolamento aziendale per il conferimento e la gestione degli incarichi di patrocinio legale (delib. 185/2017);

Ritenuto:

- **di dover**, dunque, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all'Istituto dell'Assistenza Legale, provvedere al rimborso in favore del medico coinvolto relativo all'attività resa dal legale avv. Rossi;
- **di non poter procedere** al rimborso delle n. 4 fasi calcolate dal legale avv. Rossi nella parcella emessa di € 6.888,96, provvedendo alla decurtazione delle fasi delle Indagini Preliminari e delle Indagini Difensive;
- **di procedere**, quindi, ai sensi del DM e del Regolamento vigente, al rimborso in favore del dott. D.D.C. di € 3.645,00, oltre accessori, relativo all'attività resa dal legale avv. Angelo Rossi per il giudizio in argomento (Fase GIP e Fase Tribunale Monocratico – valore medio);

Specificato, altresì

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **che** la pretesa economica dei legali eccedente l'importo liquidato da questa AORN sarà a carico del proprio cliente;

Considerato

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al "Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A."

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **di rimborsare** in favore del dott. D.C.C. (matr. 200982 – cessato in data 21/10/2013) la somma complessiva di € **4.359,42** (tabellare € 3.645,00 + Spese Generali € 546,75 + CPA € 167,67 – NO IVA) per la prestazione professionale resa dall'Avv. Angelo Rossi nel Procedimento in premessa descritto;
- **di stabilire** che il predetto importo sia corrisposto all'ex dipendente dott. D.C.C., cessato in data 20/10/2013, tramite bonifico bancario, previa presentazione di IBAN, Carta di Identità e Codice Fiscale, autorizzando a tal fine l' U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, competente per la materia;
- **di specificare** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dai professionisti incaricati per lo stesso titolo;
- **di far gravare** la spesa della somma complessiva di € 4.359,42 sul conto economico n° 8020202010 – "oneri da cause civili";

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Gestione Economica Finanziarie, per quanto di competenza;

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Avv. Chiara Di Biase

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**Liquidazione Assistenza legale Dott. D.C.C.– Prestazione avv.to Angelo Rossi – procedimento penale n. 18762/2012
incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – ASSOLUZIONE - Rif. Int. Assistenza
Legale 13/2012**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €4.359,42

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/07/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri